



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO

ATTRIBUZIONE

ASSEGNI DI STUDIO

ISTITUITI AI SENSI DELLA L.R. 25/06/1984,

N° 31, ART. 7, LETT. H.

*(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 146 DEL 31.10.2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 22.01.2004)*

INDICE

Art. 1	pag. 2
Art. 2	pag. 2
Art. 3	pag. 2
Art. 4	pag. 3
Art. 5	pag. 3
Art. 6	pag. 4
Art. 7	pag. 4
Art. 8	pag. 4
Art. 9	pag. 5

Art. 1

Con la deliberazione del Consiglio Comunale che programma annualmente gli interventi per il diritto allo studio, il Comune stabilisce l'importo degli assegni da mettere a concorso a beneficio degli studenti che frequentano, nell'anno scolastico di riferimento, il primo anno di scuola media superiore e di quelli che frequentano anni successivi al primo, con esclusione dell'ultimo anno.

Art. 2

Possono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio gli studenti residenti nel Comune di Oristano che frequentano Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica e i Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale.

Art. 3

Per concorrere, gli studenti devono aver conseguito, nell'esito finale dell'anno scolastico rispetto a quello cui si riferisce l'assegno, un voto non inferiore a 7/10, se frequentanti anni successivi al primo, o al giudizio di buono ottenuto nell'esame di licenza media se frequentanti il primo anno di scuola media superiore.

Non possono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio, altresì, gli studenti che appartengono a un nucleo familiare con reddito superiore a € 18.592,45.¹

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal/i coniuge/i e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi con loro conviventi, minorenni o universitari, purché in regola con il corso di studi.

La composizione del nucleo familiare da prendere in considerazione è quella risultante alla data di presentazione della domanda.

Art. 4

I redditi da prendere in considerazione sono quelli che si riferiscono all'anno solare precedente quello di presentazione della domanda per l'assegno e vanno dichiarati al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta.

Art. 5

Nella formazione della graduatoria si dovrà tenere conto del reddito e del merito, secondo le seguenti tabelle:

<i>Importo reddito annuo € *</i>							
FASCIA	Per n° 1 compon enti	Per n° 2 component i	Per n° 3 component i	Per n° 4 component i	Per n° 5 component i	Per n° 6 component i	Per n° 7 compone nti
I	3.674,20	5.248,84	6.823,50	8.398,16	9.710,36	10.760,14	11.547,46
II	4.409,03	6.298,62	8.188,20	10.077,78	11.652,44	12.912,15	13.856,95
III	5.290,84	7.558,33	9.825,84	12.093,34	13.982,92	15.494,59	16.628,34
IV	6.349,16	9.070,00	11.791,01	14.512,00	16.779,50	18.593,50	19.956,79
V	7.618,80	10.884,01	14.149,21	17.414,40	20.135,41	22.312,21	23.944,81

¹Dopo eventuali detrazioni: € 516,46 per ogni figlio a carico e ulteriore detrazione del 40% se si tratta di lavoro dipendente od equiparato (L. 457/1978).

* Tabella valevole per l'anno 2003.

Ogni anno l'Ufficio competente dovrà provvedere ad aggiornare la tabella di cui sopra sulla base della determinazione regionale che verrà pubblicata sul B.U.R.A.S.

• I Fascia	punti 5
• II Fascia	punti 4
• III Fascia	punti 3
• IV Fascia	punti 2
• V Fascia	punti 1

MERITO:

Scuole Superiori:

Media 7,00

Scuole Medie Inferiori:

Giudizio di buono

Agli studenti che hanno usufruito dell'assegno nell'Anno Scolastico precedente è attribuito un ulteriore punto.

Nell'ipotesi di più concorrenti recanti lo stesso punteggio finale, l'importo spettante viene suddiviso in parti uguali.

Art. 6

Gli studenti in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 che intendono concorrere all'attribuzione degli assegni dovranno presentare, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale in apposito bando, la domanda su modulo predisposto dagli uffici comunali, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo studente e, nel caso questi sia minorenni, da uno dei genitori o da chi esercita la corrispondente potestà.

Art. 7

Al bando dovrà essere data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo pretorio per non meno di quindici giorni e con ogni altro mezzo idoneo a garantirne conoscenza e diffusione tra gli interessati.

Il bando dovrà indicare il numero degli assegni di studio posti a concorso e l'importo degli stessi che sarà commisurato allo stanziamento programmato ai sensi della L.R. 31/84.

Art. 8

Chiunque, al fine di usufruire dei benefici in questione, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, è soggetto ad una sanzione amministrativa

consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso la responsabilità penale (art. 496 del Codice Penale) cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Il Comune si avvarrà della Polizia Tributaria e delle informazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria per espletare ulteriori accertamenti sul reddito familiare.

La scelta dei nominativi degli studenti da sottoporre ad accertamenti sarà effettuata con il metodo della campionatura.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 9

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva e la ripubblicazione per 15 gg. (art. 10 Codice Civile "Preleggi").